

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI BENI

1. Ordini e relative conferme

1.1. Ove non diversamente pattuito le presenti condizioni generali disciplinano il contratto di fornitura di beni (di seguito “**Contratto**”) concluso tra la Committente e il Fornitore e prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita predisposte dal Fornitore.

1.2. **Il Contratto si intende concluso: (i) con l'accettazione, espressa o tacita (anche attraverso l'avvio dell'esecuzione della fornitura seppur di parte), da parte del Fornitore dell'ordine emesso dalla Committente (di seguito “Ordine”), nonché (ii) entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento dell'Ordine, qualora non espressamente rifiutato da parte del Fornitore.**

1.3. La Committente può in qualunque momento introdurre modifiche all'Ordine. In tal caso il Fornitore è tenuto ad informare prontamente la Committente circa eventuali variazioni del Prezzo (come in seguito definito) e della data di corretta esecuzione della Fornitura che siano conseguenza della modifica dell'Ordine introdotta dalla Committente, rimanendo inteso che tali variazioni sono vincolanti per la Committente solo se accettate e confermate per iscritto dalla stessa.

2. Prezzo

2.1. Il corrispettivo per la fornitura eseguita è quello indicato nell'Ordine.

2.2. Il Prezzo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo, IVA esclusa, ove non diversamente specificato.

3. Pagamento

3.1. Il Fornitore ha facoltà di emettere le fatture di vendita solo successivamente alla corretta esecuzione della Fornitura ovvero nei termini specificati nell'Ordine.

3.2. Le fatture devono citare il numero d'ordine e dovranno essere intestate a Trentino Sviluppo S.p.A, con sede in Rovereto (TN) via F. Zeni 8, P. Iva e C.F. 00123240228 e recapitate presso la sede di Trento, in via Romagnosi 11. Se tale disposizione non viene osservata, le fatture si considereranno non pervenute e conseguentemente non decorreranno i termini pattuiti per il pagamento, sino ad effettiva chiarificazione od integrazione da parte del Fornitore.

3.3. La Committente pagherà con le modalità indicate nell'Ordine, subordinatamente alla regolare e completa esecuzione della fornitura dovuta, salvo diversa pattuizione. Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e fiscale in base dalla normativa vigente.

3.4. Il Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136, pena la risoluzione del contratto stesso.

4. Qualità e sicurezza

4.1. La Fornitura oggetto del Contratto ed i relativi componenti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla disciplina nazionale e comunitaria in materia di armonizzazione tecnica e non pregiudicare in alcun modo (i) la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti e (ii) la salvaguardia dell'ambiente.

5. Accettazione

5.1. Il ricevimento dei beni non comporta automaticamente l'accettazione degli stessi da parte della Committente, alla quale è riservato il diritto di accertare le condizioni, quantità e qualità, della fornitura.

5.2. I beni si intendono accettati all'esito positivo delle verifiche. Se durante le operazioni di verifica vengono individuati beni difettosi, la Committente, a proprio insindacabile giudizio, avrà facoltà di richiedere al Fornitore, oltre al risarcimento dei danni:

- (a) la sostituzione dei beni difettosi con beni conformi al Contratto/Ordine entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della bolla di reso (art.1668 c.c.);

ovvero

- (b) l'emissione di una nota di accredito.

5.3. I beni non accettati devono essere ritirati a cura e spese del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Committente. Qualora il Fornitore non provveda tempestivamente, la Committente ha facoltà di restituire i beni al Fornitore con addebito a quest'ultimo delle relative spese ed oneri di spedizione nonché di compensare tali spese con il Prezzo.

5.4. Il Fornitore esonera la Committente dall'onere di denunciare, a pena di decadenza ai sensi degli articoli 1495 e 1667 del Codice Civile, vizi e

difetti anche apparenti dei beni consegnati, anche nel caso di intervenuto utilizzo dei beni.

6. Garanzia

6.1. Il Fornitore è tenuto a fornire beni esenti da vizi e presta al riguardo ampia garanzia alla Committente.

6.2. Durante il periodo di garanzia, previa comunicazione della Committente, il Fornitore è tenuto, a sue spese, a sostituire, riparare ovvero eliminare prontamente il difetto ovvero la causa di malfunzionamento dei beni denunciata dalla Committente.

6.3. Fatte salve diverse disposizioni presenti nell'Ordine, la garanzia ha durata minima pari a 2 (due) anni dalla data di accettazione dei beni e si intenderà automaticamente prorogata per un periodo di tempo pari a quello compreso tra la data di denuncia di eventuali vizi e/o difetti dei beni e la data di consegna dei corrispondenti beni sostitutivi ovvero la data della riparazione e/o di eliminazione dei difetti.

6.4. Qualora il Fornitore non dovesse sostituire o riparare i beni o il difetto di malfunzionamento in maniera soddisfacente ovvero in tempi ragionevoli, la Committente avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di:

- (a) effettuare o far effettuare la sostituzione, riparazione o correzione con addebito al Fornitore delle relative spese; ovvero
- (b) restituire i beni difettosi o malfunzionanti al Fornitore ed ottenere il rimborso integrale del relativo Prezzo.

7. Riservatezza

7.1. Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, salvo che per motivi strettamente inerenti e necessari all'esecuzione del Contratto, previamente comunicati alla Committente, le informazioni tecniche che dovessero essere messe a disposizione dalla Committente o di cui venga comunque a conoscenza in dipendenza e/o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.

7.2. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo è vincolante per il Fornitore per la durata del Contratto e dopo la sua cessazione, salvo che le informazioni delle quali il Fornitore è venuto a conoscenza divengano di pubblico dominio.

7.3. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, per l'esatta osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari.

8. Divieto di cessione del contratto e del credito

9.1 Il Contratto non può essere ceduto dal Fornitore senza la previa autorizzazione scritta della Committente.

9.2 I crediti vantati dal Fornitore nei confronti della Committente non possono formare oggetto di cessione, delegazione o mandato all'incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente.

9. Tutela dei dati

9.1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 in tema di trattamento di dati personali, la Committente ed il Fornitore dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati prima della sottoscrizione del contratto e della esecuzione delle singole prestazioni contrattuali circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

9.2. Ai fini della suddetta normativa, la Committente ed il Fornitore dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

9.3. La Committente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

9.4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

9.5. La Committente ed il Fornitore si sono preventivamente comunicati, anche se solo oralmente, tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.

10. Modello organizzativo, Codice Etico e Piano di Prevenzione della corruzione ex L.190/2012

10.1. Il Fornitore con l'accettazione dell'incarico dichiara di conoscere le norme per la prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001, contenute nel documento denominato “Documento di sintesi del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/2001, delle misure anticorruzione contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione” adottato dalla Committente, impegnandosi ad osservarle per quanto di propria competenza e relativamente al Contratto, e dei principi contenuti

nel documento denominato "Codice Etico". Tali documenti sono pubblicati sul sito della Committente all'indirizzo www.trentinosviluppo.it.

11. Trasparenza

11.1. Il Fornitore prende atto ed accetta senza condizioni ed eccezioni di sorta che la Committente, in qualità di soggetto a partecipazione pubblica prevalente, è tenuta all'applicazione delle norme statali e provinciali in materia di pubblicità e trasparenza. Tutte le seguenti informazioni, relative al presente contratto, potranno dunque essere rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Committente e/o della Provincia autonoma di Trento:

- a) il nome del soggetto contraente;
- b) l'oggetto dell'incarico e l'importo;
- c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
- d) la modalità seguita per l'individuazione del contraente.

12. Risoluzione

12.1. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Fornitore a far fronte agli impegni assunti con il Contratto la stessa si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere il medesimo per colpa ed in danno del Fornitore, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

12.2. La Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui il Fornitore non adempia agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

13. Recesso

13.1. La Committente può, a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal Contratto, indipendentemente dallo stato di esecuzione del medesimo, senza dover fornire spiegazioni, qualora le condizioni finanziarie o di esecuzione della fornitura in capo al Fornitore siano considerate pregiudizievoli per la Committente, nonché nel caso in cui il Fornitore sospenda i pagamenti ai propri dipendenti o ai propri fornitori, venga dichiarato fallito, proponga concordato giudiziale o stragiudiziale o si trovi in stato d'insolvenza.

14. Penali

14.1. Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, in caso di inadempimento il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad un importo massimo corrispondente al 10% (dieci per cento) del corrispettivo, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

15. Responsabilità del Fornitore

15.1. Il Fornitore è responsabile per danni subiti a persone o cose durante l'esecuzione della fornitura. A tal fine dovrà adottare tutte le necessarie precauzioni in materia di sicurezza.

15.2. Il Fornitore dovrà mantenere indenne, anche in sede giudiziale, la Committente per eventuali pretese derivanti da danni subiti durante l'esecuzione della fornitura anche in conseguenza al mancato o inesatto adempimento della fornitura.

16. Legge applicabile e Foro competente

16.1. Salvo espresse previsioni diverse, le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana.

16.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione del presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trento.

Per accettazione
(Timbro e Firma)